

## **Riforma Costituzionale - Per cosa si vota?**

Si tratta di una legge di revisione costituzionale, cioè una legge che cambia la Costituzione, che il Parlamento ha varato nel rispetto rigoroso della Costituzione stessa. Questa modifica della Costituzione punta a rafforzare e semplificare il governo del Paese, con conseguenti notevoli risparmi sui costi della politica.

Interviene solo sulla Parte Seconda della Costituzione (quella che si occupa dell'ordinamento della Repubblica, cioè dell'organizzazione dei poteri pubblici); invece la Parte Prima (che segue i Principi fondamentali e contiene il catalogo dei diritti e dei doveri delle persone) non è toccata.

### **Aboliti i doppioni - Via il “bicameralismo perfetto”, anomalia italiana, con Camera e Senato veri e propri doppioni in tutto e per tutto.**

Differenziate le funzioni delle Camere: alla Camera dei deputati è attribuita la rappresentanza della Nazione e il potere di fiducia al Governo, mentre al Senato la rappresentanza delle Istituzioni territoriali. Ridotto il numero complessivo dei senatori a 95 (rispetto agli attuali 315 senatori elettivi), scelti tra consiglieri regionali e sindaci dai Consigli regionali (che restano consiglieri e sindaci). Abolite, perciò, le indennità per i 95 senatori. La sola Camera dei deputati è eletta direttamente dal corpo elettorale, rappresenta la Nazione e partecipa alla determinazione dell'indirizzo politico, accordando e revocando la fiducia al Governo. La sola Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Repubblica. Si resta dunque nell'ambito di una forma di governo parlamentare. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi territoriali dai quali sono eletti, ne consegue che il Senato si rinnova parzialmente quando si rinnovano i Consigli regionali. Il Senato è un organo continuo e non è soggetto a scioglimento.

### **Istituzioni semplici - Solo la Camera dà e toglie la fiducia al Governo, e solo la Camera, in ultima analisi, decide sulle leggi ordinarie.**

Una sola Camera resta quella “politica” che rappresenta le diverse opinioni degli elettori. L'altra, il Senato, rappresenta Regioni e Comuni. Risolto inoltre un serio quanto trascurato problema di deficit democratico: al Senato non votavano i cittadini da 18 a 25 anni. Solo la Camera dà e toglie la fiducia al Governo. La Camera ha, per questo, la prevalenza sul Senato in materia legislativa. Solo alcuni tipi di leggi (a partire dalle leggi costituzionali) restano di competenza anche del Senato. Il grosso della legislazione diventa a prevalenza Camera: il Senato può dire la sua, ma è la Camera che decide. Il Senato ha importanti capacità di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche.

I senatori da 315 passano a 95 componenti di cui 74 sono consiglieri regionali e 21 sono sindaci, più fino a 5 senatori di nomina presidenziale. I senatori saranno scelti dai Consigli regionali e nel rispetto delle indicazioni degli elettori in occasione delle

elezioni regionali. Ad ogni Regione è assegnato un numero di rappresentanti rispetto alla propria popolazione, che non può essere inferiore a due.

**Istituzioni veloci - Il Governo può chiedere al Parlamento di esprimersi entro 70 giorni sulle parti più importanti del proprio programma.**

Nasce il voto in tempi certi dei progetti di legge dichiarati essenziali per l'attuazione del programma di governo. Non oltre 70 giorni. Rafforzato il ruolo del Governo nel procedimento di formazione della legge: potrà chiedere l'iscrizione in via prioritaria all'ordine del giorno della Camera dei deputati dei disegni di legge considerati essenziali per l'attuazione del programma di Governo. La pronuncia definitiva della Camera dei deputati sui disegni di legge prioritari deve intervenire

entro settanta giorni dalla richiesta (perciò si parla di data certa). In generale, il procedimento legislativo si articola in tre procedimenti principali:

1. Il procedimento a prevalenza Camera, che si applica in via generale a tutte le leggi diverse da quelle bicamerali, che sono approvate dalla Camera dei deputati e sono esaminate dal Senato solo se lo richiede un terzo dei suoi membri entro dieci giorni dalla trasmissione da parte della Camera. In tal caso il Senato può approvare proposte di modifica entro i successivi trenta giorni. La Camera dei deputati delibera su tali proposte in via definitiva. Quando il Senato non intenda procedere all'esame, o quando sia passato inutilmente il termine per deliberare o quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge viene promulgata.
2. Il procedimento bicamerale che richiede l'approvazione dei disegni di legge da parte di entrambe le Camere (come oggi), ma solo per: le leggi di revisione della Costituzione e altre regole fondamentali.
3. Il procedimento speciale per leggi su materia che spetta alle Regioni. Su proposta del Governo il Parlamento può votare leggi su materie regionali (si tratta della cosiddetta "clausola di supremazia"). In questo caso le proposte di modifica deliberate dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti possono essere "superate" dalla Camera dei deputati solo a maggioranza assoluta dei propri membri.

**La realtà dei territori in Parlamento – Più influenza dei territori a Roma grazie al nuovo Senato, composto da consiglieri regionali e sindaci.**

Questi i compiti del nuovo Senato che ha la funzione generale di rappresentare le istituzioni territoriali: esercitare le funzioni di raccordo tra lo Stato, Regioni, Comuni, Città metropolitane; concorrere in parte all'esercizio della funzione legislativa; concorrere all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, le autonomie territoriali e l'Unione Europea; partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni; verificare l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori; concorrere ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; concorrere a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato; partecipare alla elezione del presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore

della magistratura; svolgere inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali; svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati. L'idea di fondo è: qualche potere legislativo in meno alle Regioni; meno conflitti Stato-Regioni (perché la legge dello Stato se necessario prevale anche in materia regionale); ma - in compenso - presenza delle Regioni e dei Comuni (che hanno il grosso dei compiti amministrativi) in Parlamento attraverso il nuovo Senato.

**Meno parlamentari e meno costi – 220 parlamentari in meno: i senatori scendono da 315 a 100 e solo i deputati ricevono l'indennità. Abolito il finanziamento dei gruppi nei consigli regionali.**

Inoltre, è introdotto in Costituzione il vincolo della trasparenza della pubblica amministrazione. Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. Si prevede infine che le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria regionale e locale assicurino il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza. Limitati, da subito, gli emolumenti spettanti al Presidente della giunta e ai consiglieri regionali. Abolito, da subito, il finanziamento dei gruppi nei Consigli regionali.

**Via il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e via le province - Finalmente abolito il Cnel, con relativi risparmi, non lo rimpiangeremo. Via dalla nostra Carta anche ogni riferimento alle province.**

Viene tolto ogni riferimento alle province dalla nostra Costituzione. Stato e Regioni saranno liberi di farne quel che credono utile, anche in base alla realtà regionale. È soppresso, da subito, il Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale, viene nominato, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza, con tutti gli emolumenti connessi.

**Chiarezza delle leggi - Fine della legislazione concorrente tra stato e regioni, causa di conflitti e incertezza legislativa. Lo Stato può intervenire sulle materie di competenza regionale nell'interesse nazionale, a vantaggio della chiarezza della legge e a vantaggio di cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche.**

Cancellata la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e riportate alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie. Estese le materie sulle quali singole Regioni con i conti in ordine possono chiedere allo Stato di intervenire: tra le quali il governo del territorio, le politiche attive del lavoro, l'ordinamento scolastico, la tutela dei beni culturali, l'ambiente, il turismo, il commercio con l'estero. In altre parole, nel riparto

della funzione legislativa tra Stato e Regioni, viene meno la legislazione concorrente (ai sensi della quale oggi lo Stato è oggi chiamato a dettare i principi fondamentali della materia e le Regioni la normativa di dettaglio). Una parte delle materie oggi sono affidate alla legislazione concorrente è trasferita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, il resto va alle Regioni. È espressamente attribuito alle Regioni potere legislativo in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e della mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**Donne e rappresentanza - Più promozione della presenza delle donne in Parlamento e nei consigli regionali: i diritti delle donne passano anche dalla loro presenza nelle istituzioni.**

Rafforzato il principio della parità di genere nell'accesso alla rappresentanza politica, con riferimento espresso sia al parlamento nazionale sia agli organi elettivi regionali. Le leggi che disciplinano le modalità di elezione di entrambe le Camere devono promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza e sia a livello nazionale che nazionale.

**Garanzie costituzionali - Limiti all'utilizzo dei decreti legge da parte del Governo e Statuto dell'Opposizione.**

Riformato il sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali. Nuovi limiti alla decretazione d'urgenza del governo e introduzione dello Statuto dell'opposizione a garanzia delle minoranze. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (non più integrato dai delegati regionali: tutto il Senato è regionale e comunale): per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi del collegio nei primi tre scrutini, quella dei tre quinti del collegio dal quarto al sesto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti (non più la sola maggioranza assoluta) dal settimo scrutinio in avanti. Questo vuol dire che è impossibile per un partito da solo eleggere il presidente. I giudici della Corte di spettanza del Parlamento sono eletti con la maggioranza attuale, tre dalla Camera, due dal Senato (separatamente invece che congiuntamente). Una forte minoranza parlamentare sia alla Camera sia al Senato può chiedere che la Corte valuti la legittimità costituzionale della legge elettorale prima che sia promulgata.

**Partecipazione - Decisione in tempi certi sulle leggi d'iniziativa popolare, riforma del referendum e introduzione del referendum propositivo.**

Sono riformate le disposizioni sugli istituti di democrazia diretta. Per quanto riguarda il referendum abrogativo sono previsti due diversi quorum di validità del voto: quando la proposta viene sottoscritta da 500.000 elettori, il quorum consiste nella maggioranza degli aventi diritto al voto (come ora), quando invece la proposta viene sottoscritta da almeno 800.000 elettori è la metà più uno rispetto ai votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati (quindi il 37-40%). In entrambi i casi la proposta è approvata se ha raccolto il consenso della maggioranza dei voti espressi. Tempi certi per l'iniziativa legislativa popolare. È infatti aumentato il numero degli elettori per sottoscrivere la proposta (da 50.000 a 150.000), ma al contempo è garantita una deliberazione conclusiva su tali proposte (cosa mai avvenuta sulle proposte di iniziativa popolare fino ad oggi).